COMUNE DI SENIGALLIA

PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°50

Seduta del 29/07/2020

5 **OGGETTO:** APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020.

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di luglio alle ore 15:00 nel Palazzo Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari.

Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta straordinaria il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Consigliere	Pres.	Ass.
1 Angeletti Margherita	*	<u> </u>
2 Beccaceci Lorenzo	*	
3 Bedini Mauro	*	-
4 Brucchini Adriano	*	
5 Canestrari Alan	*	
6 Da Ros Davide		*
7 Fileri Nausicaa	*	
8 Gregorini Mauro	*	
9 Mandolini Riccardo		*
10 Mangialardi Maurizio		*
11 Martinangeli Stefania		*
12 Palma Elisabetta		*
13 Paradisi Roberto	*	

	Consigliere	Pres.	Ass.
$\overline{14}$	Pedroni Luana	*	
15	Perini Maurizio	*	
16	Pierfederici Mauro	*	
$\frac{17}{17}$	Profili Vilma	*	
$\overline{18}$	Rebecchini Luigi	*	
19	Romagnoli Simona		Γ
$\frac{1}{20}$	Romano Dario	*	
$\overline{21}$	Salustri Maurizio	*	T -
$\overline{22}$	Santarelli Luca		*
$\overline{23}$	Sardella Simeone	*	T -
$\overline{24}$	Sartini Giorgio		*
$\overline{25}$	Urbinati Sandro		-

TOTALE PRESENTI Nº 18

Becka Maksim	Consigliere Straniero Aggiunto	*	_
Mraihi Mohamed	Consigliere Straniero Aggiunto	*	

Sono altresì presenti gli assessori: Bomprezzi Chantal, Bucari Simonetta, Giuliani Ludovica, Memè Maurizio.

Essendo legale l'adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Romano Dario nella qualità di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott. Morganti Stefano.

Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1° Pedroni Luana; 2° Bedini Mauro; 3° Canestrari Alan.

20

15

Il Presidente del Consiglio **ROMANO** enuncia l'argomento iscritto al punto 8 dell'ordine del giorno dei lavori consiliari relativo a: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICI-PALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020 e concede la parola al Vice Sindaco per la relazione introduttiva.

 			 	0	n	11	SS	515	S.					

Il Presidente del Consiglio **ROMANO** pone in votazione, palese per alzata di mano, la proposta iscritta al punto 8 dell'ordine del giorno dei lavori consiliari che viene approvata con 15 voti favorevoli, 3 contrari (Canestrari, Paradisi, Rebecchini), nessun astenuto come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Il Presidente del Consiglio **ROMANO** pone in votazione, palese per alzata di mano, l'immediata eseguibilità dell'atto deliberativo che viene approvata con 15 voti favorevoli, 3 contrari (Canestrari, Paradisi, Rebecchini), nessun astenuto come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'argomento iscritto al punto 8 dei suoi lavori;

UDITA la relazione del Vice Sindaco Maurizio Memè;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.
- VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 122 del 20.12.2018 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L.	4,3 per mille

20

30

5

10

201/2011, convertito in L. 214/2011, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con il limite di una per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione	
Detrazione per abitazioni principali cat. A/1, A/8 e A/9 di cui al punto precedente e alloggi assegnati dall'E.R.A.P.	€ 200,00
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli non posseduti né condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti e aree edificabili	9,6 per mille

DATO ATTO che con la medesima deliberazione di Consiglio Comunale n. 122 del 20.12.2018 sono state altresì approvate, sempre per l'anno 2019, le seguenti aliquote TASI, inclusa la maggiorazione di cui all'art. 1 c. 677 L. 147/2013, pari allo 0,8 per mille, applicata per l'anno 2015 e confermata espressamente fino all'anno 2019 con le deliberazioni di consiglio comunale annualmente adottate per la determinazione di tariffe e aliquote:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catasta- le A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come defi- nite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, converti- to in L. 214/2011	1,7 per mille
Detrazione per le abitazioni principali ed equiparate cat. A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze la cui rendita complessiva non superi € 300,00	€ 160,00
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabi- li	1,8 per mille (1 per mille + maggiorazione 0,8 ex art. 1 c. 677 L. 147/2013)
Aliquota per fabbricati di categoria catastali D2	1,00 per mille

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone:

5

15

- all'articolo 1 comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
 - all'articolo 1 comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
 - all'articolo 1 comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento e che i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- all'articolo 1 comma 752, che l''aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- all'articolo 1 comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- all'articolo 1 comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento
- all'articolo 1 comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

CONSIDERATO che dalle stime operate dall'Ufficio Tributi e canoni sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA NUOVA IMU 2020 %
ABITAZIONE PRINCIPALE	ESENTE
ABITAZIONE PRINCIPALE A1 - A8 -	
A9	0,60
FABBRICATI RURALI USO STRUM.	0,10
FABBRICATI MERCE	0,10
TERRENI AGRICOLI - AREE	0,96
IMMOBILI USO PRODUTTIVO CAT.	
D	1,06
IMMOBILI CAT. D2 - ALBERGHI	1,06
TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI	1,14 (ai sensi del comma 755 della L. 160/2019)

DATO ATTO che, con l'adozione della presente deliberazione:

- si prevede espressamente di aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 della L. 160/2019 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27

5

10

15

20

<u>dicembre 2013, n. 147,</u> nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al <u>comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015</u>;

- si intende altresì confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale prevista dal comma 749 della L. 160/2019, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, nella misura di € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale permangono le anzidette condizioni;

RICHIAMATO infine l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ove si prevedeva che: "Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020".

DATO ATTO che, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'art 138 del D.L. n. 34 del 19.05.2020 ha posticipato al 31.07.2020 il termine per l'approvazione del Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della nuova IMU ex L. 160 del 27.12.2019 e per la definizione delle relative aliquote per l'anno 2020 e con effetto dal 1[^] gennaio dello stesso anno, in virtù del rinvio a tale data del termine per l'approvazione degli atti di programmazione finanziaria dell'Ente per l'anno 2020;

PRESO ATTO dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:

- dal Dirigente dell'Area Risorse Umane e Finanziarie;

5

25

35

Con votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato;

DELIBERA

- 1°) DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 2°) DI APPROVARE le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA NUOVA IMU 2020 %
ABITAZIONE PRINCIPALE	ESENTE
ABITAZIONE PRINCIPALE A1 - A8 -	
A9	0,60

FABBRICATI RURALI USO STRUM.	0,10
FABBRICATI MERCE	0,10
TERRENI AGRICOLI - AREE	0,96
IMMOBILI USO PRODUTTIVO CAT.	
D	1,06
IMMOBILI CAT. D2 - ALBERGHI	1,06
TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI	1,14 (ai sensi del comma 755 della L. 160/2019)

- 3°) DI AUMENTARE ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 della L. 160/2019 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015;
- 4°) DI CONFERMARE inoltre, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale prevista dal comma 749 della L. 160/2019, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, nella misura di € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale permangono le anzidette condizioni;
- 5°) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 e che, in relazione a quanto previsto dal comma 762 della suddetta L. 160/2019, per l'anno 2020 il versamento della rata a saldo dell'imposta sarà eseguito a conguaglio sulla base delle aliquote approvate con il presente atto;
 - 6°) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la deliberazione entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
 - 7°) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato.-

30

5

10

20

Per copia conforme ad uso amministrativo.

25

Lì,

	Il Presidente	Il Segretario Comunale
	Romano Dario	Morganti Stefano
5	Per copia conforme ad uso amministrativo.	
	Lì,	
10	La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretori 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.	o dal 22 settembre 2020 al 7 ottobre 2020 ai sensi dell'art.
	Lì, 8 ottobre 2020	Il Segretario Comunale
	La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divente 267, in data 3 ottobre 2020 , essendo stata pubblicata il 22 se	
15	Lì, 5 ottobre 2020	Il Segretario Comunale
	Spazio riservato all'eventuale controllo preventivo di legitti 267:	nità, richiesto ai sensi dell'art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n°
20		